



Patto di famiglia

Il patto di famiglia è il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

Il patto di famiglia ha lo scopo di assicurare la continuità nella gestione dell'azienda o della società nel passaggio da una generazione all'altra, infatti, il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie ha effetto immediato e definitivo, quindi non può più essere messo in discussione neanche dopo la morte del disponente, salvo in alcuni casi espressamente indicati dalla legge. L'azienda o le partecipazioni societarie oggetto del patto di famiglia non rientrano nella successione al momento della morte del disponente, e non è ammessa l'azione di riduzione nei confronti del trasferimento, che pertanto deve intendersi come definitivo.

Il patto di famiglia è composto tendenzialmente da una pluralità di operazioni:

- il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni al capitale sociale da parte dell'imprenditore ad alcuno dei suoi discendenti;
- la liquidazione degli altri legittimari non continuatori dell'impresa di famiglia da parte dei discendenti che hanno conseguito l'attribuzione dell'azienda o della partecipazione sociale.

1. Documenti e informazioni comuni a tutte le parti a seconda della loro natura

1.1. Persone fisiche:

- copia di un documento d'identità in corso di validità (carta d'identità, patente di guida, passaporto), **in caso la residenza fosse variata rispetto a quella riportata sul documento si invita a farlo presente allo Studio Notarile;**
- copia del codice fiscale o della tessera sanitaria;
- indicazione del rapporto di parentela o coniugio tra i componenti;
- le parti dovranno dichiarare se tra loro sono intercorse precedenti donazioni di qualsiasi tipologia e, in caso positivo, produrre gli atti relativi alle donazioni precedenti;
- certificato dello stato di famiglia attuale o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo stato di famiglia. Si precisa che la dichiarazione sostitutiva potrà essere resa anche al Notaio che provvederà ad autenticarla.

Attenzione

La necessità di formalità più rigorose renderà strettamente necessario un colloquio preventivo con il Notaio qualora debbano intervenire in atto persone che:

- **non sanno o non possono leggere e scrivere;**
- **non sanno o non possono sottoscrivere;**
- **non sanno o non possono leggere e scrivere in lingua italiana;**
- **sono mute e/o sordomute;**
- **sono non vedenti;**
- **hanno difficoltà motorie.**

1.1.1. Persone sposate, unite civilmente o conviventi:

- estratto per riassunto dell'atto di matrimonio o dell'unione civile (con eventuali annotazioni) rilasciato dall'anagrafe del Comune ove è stato celebrato il matrimonio o l'unione civile (in caso di difficoltà e previo congruo preavviso lo Studio Notarile può essere delegato a recuperare il presente documento);
- copia dell'eventuale contratto di convivenza stipulato tra i conviventi volto a regolare i loro rapporti patrimoniali della famiglia di fatto.

1.1.2. Persone legalmente separate e/o divorziate:

- sentenza/decreto di separazione o di divorzio.

1.1.3. Cittadini stranieri extracomunitari (non appartenenti all'Unione Europea):

- copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

SEDE
Via Giulia, 8 – Tortona (AL) 15057

UFFICIO SECONDARIO
Via Fornasari, 7 – Castelnuovo Scivria (AL) 15053



Attenzione

È strettamente necessario che i cittadini stranieri (sia comunitari sia extracomunitari, per questi ultimi in particolare quelli sprovvisti di permesso di soggiorno) prendano da subito contatti con lo Studio Notarile perché sarà necessario verificare attentamente il rapporto tra la loro legge nazionale e la legge italiana sia sotto il profilo dell'esercizio dell'attività d'impresa sia sotto il profilo del regime patrimoniale della famiglia.

1.1.4. Procuratori:

- se procuratore generale, copia autentica in bollo della procura. Se non la si possiede occorre chiedere una copia in bollo al notaio che l'ha ricevuta (in caso di difficoltà e previo congruo preavviso lo Studio Notarile può essere delegato a recuperare il presente documento);
- se procuratore speciale, originale in bollo della procura speciale.

1.1.5. Minorenni/ minorenni emancipati/ interdetti/ inabilitati o persone soggette ad amministrazione di sostegno:

- copia autentica del provvedimento (sentenza, decreto, ecc.), di nomina del legale rappresentante (tutore, curatore, amministratore di sostegno);
- copia autentica del decreto, emesso dal Giudice o dal Tribunale competente, portante l'autorizzazione a stipulare l'atto notarile (qualora non si disponga del provvedimento sarà possibile incaricare il Notaio a presentare il ricorso all'autorità competente e ad estrarre copia del provvedimento autorizzativo).

Attenzione

È strettamente necessario che i legali rappresentanti dei soggetti indicati prendano da subito contatto con lo Studio Notarile perché sarà necessario verificare attentamente la natura della rappresentanza legale in essere nonché l'autorizzazione necessaria per il caso concreto al fine di ottenere per tempo la copia autentica del provvedimento autorizzativo oppure di provvedere per tempo alla presentazione del ricorso di volontaria giurisdizione da parte del Notaio.

Si ricorda che il Notaio può sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni affidate dalle parti, così evitando di dover ricorrere all'assistenza di un altro professionista.

1.2. Ogni tipologia di comparente

1.2.1. Normativa antiriciclaggio:

Il Notaio provvederà, al più tardi prima della stipula dell'atto, all'identificazione della clientela e del titolare effettivo dell'operazione. A tal fine le parti, qualsiasi sia la loro tipologia, devono dichiarare al Notaio:

- la propria attività lavorativa;
- se persone politicamente esposte;
- lo scopo e la natura della prestazione;
- il valore/corrispettivo dell'operazione;
- l'origine dei fondi impiegati;
- il titolare effettivo dell'operazione.

2. Informazioni e documenti relativi all'azienda o alla partecipazione sociale ceduta

2.1. Informazioni e documenti riguardanti l'azienda ceduta:

- visura camerale, anche non aggiornata, dell'ente (soltanto se l'ente è iscritto al registro delle imprese della camera di commercio, lo Studio Notarile può essere delegato a recuperare il presente documento);
- se presente copia dell'atto notarile di acquisto dell'azienda o del ramo d'azienda da cedere, in caso vi siano degli allegati di qualunque tipo o si avesse a disposizione l'intero fascicolo portare tutti i documenti inerenti (in caso di difficoltà e previo congruo preavviso lo Studio Notarile può essere delegato a recuperare il presente documento);
- licenza di autorizzazione all'esercizio del commercio e in generale tutte autorizzazioni amministrative e/o sanitarie rilasciate per l'esercizio dell'attività del complesso aziendale trasferito;

SEDE
Via Giulia, 8 – Tortona (AL) 15057

UFFICIO SECONDARIO
Via Fornasari, 7 – Castelnuovo Scivria (AL) 15053



NOTAIO

CAV. DOTT. LEONARDO ZANON



- inventario dei beni relativi all'azienda ceduta con indicazione complessiva del valore nonché con indicazione analitica dei valori sia con riguardo ai singoli beni sia con riguardo alle distinte categorie degli stessi;
- copia dei contratti in corso che si intendono cedere alla parte cessionaria;
- indicazione di debiti e/o crediti di impresa oggetto di eventuale accollo e cessione;
- nel caso in cui tra i beni aziendali vi siano marchi ed i brevetti dovranno essere prodotti i relativi dati identificativi;
- specificare se vi sono rapporti di lavoro in corso e predisporre un elenco nominativo dei dipendenti addetti al complesso aziendale trasferito (indicare l'ammontare del TFR e dei ratei di 13esima e 14esima accantonati da trasferire);
- certificazione di insussistenza debiti tributari rilasciata dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 terzo comma D.to L.vo 18.12.1997 n. 472.

2.1.1. Se sono presenti immobili:

- oltre a quanto qui indicato dovranno essere prodotti anche i documenti indicati nel file relativo alla compravendita immobiliare, si consiglia caldamente un preventivo colloquio con il Notaio per ottenere una lista dei documenti da produrre il più possibile orientata sul caso concreto.
- dovrà essere indicato analiticamente e distinto da ogni altro importo il valore degli immobili;
- dovranno essere indicati eventuali contratti di locazione in corso, da prodursi in copia munita degli estremi di registrazione all'Agenzia delle Entrate.

2.1.2. Se sono presenti autoveicoli:

- produrre la documentazione relativa agli autoveicoli (carta di circolazione e certificato di proprietà);
- dovrà essere indicato analiticamente e distinto da ogni altro importo il valore dei singoli autoveicoli.

2.1.3. Informazioni e documenti aggiuntivi in caso di cessione di impresa familiare:

- atto dichiarativo di impresa familiare (o ultimo atto modificativo);
- documentazione comprovante la rinuncia al diritto di prelazione dei collaboratori. In caso di mancata rinuncia dei collaboratori questi potranno intervenire e renderla in atto, in questo caso sarà necessaria copia della carta d'identità e del codice fiscale di tutti i collaboratori.

2.2. Informazioni e documenti riguardanti la partecipazione sociale ceduta

Come si è avuto modo di accennare anche le partecipazioni societarie, siano esse azioni o quote sia di società di persone sia di società di capitali, sono potenzialmente passibili di rientrare nell'oggetto del patto di famiglia. La dottrina è però incerta sull'ammissibilità di un patto di famiglia che includa partecipazioni che non siano in grado quantomeno di esprimere un reale governo sulla società, ciò premesso il Notaio si riserva di valutare se nel caso concreto vi siano i presupposti per ricorrere al presente istituto.

2.2.1. Partecipazioni in società di capitali (azioni o quote):

- visura camerale della società le cui azioni o quote sono oggetto della cessione (lo Studio Notarile può essere delegato a recuperare il presente documento);
- copia dello statuto vigente della società le cui azioni o quote sono oggetto della cessione (lo Studio Notarile può essere delegato a recuperare il presente documento);
- in caso di clausola statutaria di gradimento, copia del gradimento espresso dall'organo deputato con riguardo all'ingresso in società della parte cessionaria;
- in caso di clausola statutaria di prelazione, copia degli atti di rinuncia al diritto di prelazione da parte degli altri soci;
- indicazione di eventuali apporti fuori capitale (versamenti in conto capitale, versamenti in conto futuro aumento capitale, ecc.), finanziamenti soci o altri rapporti di credito o di debito esistenti tra la parte cedente e la società;
- se la società è proprietaria di immobili e il nuovo socio (cessionario) richiede di conoscere lo stato effettivo ed attuale della società prima di procedere all'acquisto saranno necessarie le visure ipotecarie sugli immobili della società (lo Studio Notarile può essere delegato ad effettuare i predetti accertamenti);
- codice fiscale e, se diversa, partita IVA della società le cui azioni o quote sono oggetto della cessione;

SEDE
Via Giulia, 8 – Tortona (AL) 15057

UFFICIO SECONDARIO
Via Fornasari, 7 – Castelnuovo Scrivia (AL) 15053



- il valore nominale della quota o partecipazione azionaria ceduta e la percentuale che rappresenta rispetto al capitale sociale;
- il valore della partecipazione ceduta.

2.2.2. Partecipazioni in società di persone

Nelle società di persone costituisce modifica dei patti sociali il cambiamento delle persone dei soci a seguito della cessione delle quote sociali. La cessione può essere:

- totale, se il socio cede (anche a più soggetti) l'intera sua quota. Essa determina l'uscita del socio dalla società;
- parziale, se il socio cede (anche a più soggetti) parte della sua quota. Essa determina una modifica della posizione del socio, che continua in società con una quota ridotta;

La cessione può avvenire:

- a favore di altri soci, che così continuano in società con una quota maggiore;
- a favore di non soci, che in tal modo entrano a far parte della società.

In caso di cessione sarà necessario fornire la seguente documentazione:

- il valore nominale della quota ceduta e la sua percentuale rispetto al capitale sociale;
- il valore attribuito alla partecipazione ceduta;
- se la società è proprietaria di immobili e il nuovo socio (cessionario) richiede di conoscere lo stato effettivo ed attuale della società prima di procedere all'acquisto saranno necessarie le visure ipotecarie sugli immobili della società (lo Studio Notarile può essere delegato ad effettuare i predetti accertamenti).

3. **Informazioni e documenti relativi alla liquidazione dei legittimari non assegnatari dell'azienda o della partecipazione sociale**

I discendenti assegnatari dell'azienda o della partecipazione sociale devono provvedere alla liquidazione dei legittimari non assegnatari sulla base del rapporto tra il valore della loro attribuzione e la quota di legittima spettante a ciascuno dei legittimari non assegnatari.

La liquidazione può avvenire in natura, in denaro o può prevedersi la rinuncia alla stessa da parte di tutti o alcuni dei legittimari non assegnatari. Si consiglia, per evitare problematiche nell'attribuzione dei valori, di procedere a periziare prima dell'atto l'azienda o la partecipazione societaria oggetto di assegnazione.

3.1.1. Liquidazione in natura

In caso di liquidazione di tutti o alcuni dei legittimari non assegnatari in natura sarà necessario implementare la documentazione qui richiesta con quella necessaria in base alla natura del bene ceduto con finalità liquidative.

3.1.2. Liquidazione in denaro:

- copia dei mezzi di pagamento:
 - in caso di pagamento con assegno circolare, fatene una copia;
 - in caso di pagamento con assegno ordinario, compilatelo in ogni sua parte (indicando anche il luogo e la data di emissione) e fatene una copia;
 - in caso di pagamento con bonifico, fate una copia della ricevuta avendo cura di verificare che riporti il numero di CRO o il numero ID transaction o, comunque, un numero univoco di identificazione della transazione.

Attenzione

Per l'anno 2022 il limite per il pagamento in contanti è di 1999,99 euro, a partire dal 1° gennaio 2023 sarà di 999,99 euro.

4. **Patti eventuali e avvertenze riguardanti il patto di famiglia**

4.1. Recesso

È consentito alle parti prevedere nel patto di famiglia una clausola di recesso. Per l'esercizio di tale clausola il recedente dovrà rendere dichiarazione agli altri contraenti certificata da un Notaio.

SEDE
Via Giulia, 8 – Tortona (AL) 15057

UFFICIO SECONDARIO
Via Fornasari, 7 – Castelnuovo Scivria (AL) 15053



NOTAIO CAV. DOTT. LEONARDO ZANON



4.2. Legittimari sopravvenuti

Si precisa che all'apertura della successione dell'imprenditore che ha stipulato il patto di famiglia, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto (e quindi non sono stati liquidati) possono chiedere agli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni sociali il pagamento della somma risultante in base al rapporto tra il valore dell'azienda/partecipazione sociale attribuita e la quota di legittima loro spettante aumentata degli interessi legali.

SEDE
Via Giulia, 8 – Tortona (AL) 15057

UFFICIO SECONDARIO
Via Fornasari, 7 – Castelnuovo Scrivia (AL) 15053

TELEFONO: +39 3515659060 – E-MAIL: Lzanon@notariato.it – SITO INTERNET: www.notaiozanon.com
PARTITA IVA: 02858880186 – CODICE FISCALE: ZNNLRD91L31M109K – PEC: Leonardo.zanon@postacertificata.notariato.it